

LEGGI E D.P.R.



Dottor Marcello Faina

mar.fai@tin.it



Legge 1099 del 26 Ottobre 1971 TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

- Art. 1 - La tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle Regioni
- Art. 2 - La tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, della idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive...

Legge 833 del 23 dicembre 1978 IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- Art. 1 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il Servizio Sanitario Nazionale

Legge 833 del 23 dicembre 1978 IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- ART. 2 -
 - 1) il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
 - e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
 - 2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e del lavoro;

Legge 833 del 23 dicembre 1978 IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- Art. 61 - Fino a quando non sarà emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive, nelle regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere assicurata con l'osservanza dei principi generali contenuti nella legge 1099 e delle normative stabilite dalle singole Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti.

Legge 33 del 29 febbraio 1980 FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- Art. 5 - L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge n° 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della FMSI, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle Regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della Sanità.

Decreto Min.Sanità 18 febbraio 1982 NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA

- Art. 1 - Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti Sportivi riconosciuti. Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle Fasi nazionali.

Decreto Min.Sanità 18 febbraio 1982 NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA

- Art. 2 - L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5 della legge 33/80, sulla base della valutazione, tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e

Decreto Min.Sanità 18 febbraio 1982 NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA

- Art. 3 - Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle.

Decreto Min.Sanità 18 febbraio 1982 NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA

- | Tabella A | Tabella B |
|---------------------------------|---|
| 1. Visita medica | 1. visita medica |
| 2. Esame completo delle urine | 2. Esame completo delle urine |
| 3. Elettrocardiogramma a riposo | 3. Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo |
| | 4. Spirografia |

Per ciascun sport possono essere previsti esami specialistiche integrativi

Decreto Min.Sanità 18 febbraio 1982
**NORME PER LA TUTELA
 SANITARIA DELL'ATTIVITA'
 SPORTIVA AGONISTICA**

Tabella A		Tabella B	
1. Automobilismo	1 *	1. Atletica leggera	1
2. Badminton	2	2. Baseball	1 *
3. Bob	1 *	3. Calcio	1
4. Golf	2	4. Ciclismo	1
5. Slittino	1 *	5. Nuoto	1
6. Tuffi	1 *	6. Pugilato	1 *
7. Etc.		7. Sci alpino	1 *
		8. Etc.	

* Esami specialistici integrativi

Decreto Min.Sanità 18 febbraio 1982
**NORME PER LA TUTELA
 SANITARIA DELL'ATTIVITA'
 SPORTIVA AGONISTICA**

Art. 5 —
 La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità e condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.

Circ. n°7 Min.Sanità 31 gennaio 1983
**NORME PER LA TUTELA
 SANITARIA DELL'ATTIVITA'
 SPORTIVA AGONISTICA**

Nelle stabilire i criteri tecnici generali di cui al D.M. in oggetto, si è fatto tuttavia riferimento ad una precisa interpretazione di quella che è la componente agonistica nell'ambito delle singole attività sportive.
 Essa deve intendersi come quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente, e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i giochi della Gioventù a livello nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certa livello.

Circ. n°7 Min.Sanità 31 gennaio 1983
**NORME PER LA TUTELA
 SANITARIA DELL'ATTIVITA'
 SPORTIVA AGONISTICA**

Tali medici, dipendenti o convenzionati, nel rispetto delle norme emanate dalle regioni, possono effettuare gli accertamenti sanitari di cui al D.M. 18/2/82. Il dettato dell'art. 5 della legge 31/80 stabilisce che tali accertamenti vengono effettuati oltre che dai medici della PMS anche dal personale sanitario delle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle Regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri generali che saranno adottati con decreto del Ministro della Sanità.

Circ. n°7 Min.Sanità 31 gennaio 1983
**NORME PER LA TUTELA
 SANITARIA DELL'ATTIVITA'
 SPORTIVA AGONISTICA**

Nel sottolineare la necessità che la società sportiva di appartenenza, cui spetta l'obbligo della conservazione dei certificati di idoneità, ne controlli la data di scadenza ai fini del rinnovo, si precisa che il dissociare il momento del tesseramento da quello della certificazione sanitaria.

Decreto Min.Sanità 28 febbraio 1983
**NORME PER LA TUTELA
 SANITARIA DELL'ATTIVITA'
 SPORTIVA NON AGONISTICA**

Art. 1 - Al fine della tutela della salute delle persone sottoposte a accertamenti sanitari per la pratica di attività sportive non agonistiche.
Art. 2 - Alla dipendenza delle attività sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente art. 1, devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica idonea ad accertare il loro stato di buona salute.
Art. 3 - La certificazione di cui al precedente art. 1, è rilasciata ai soggetti sottoposti nei medici di medicina generale o dai medici di libera scelta.

Decreto Min.Sanità 4 marzo 1993
**DETERMINAZIONE DEI PROTOCOLLI PER
 LA CONCESSIONE DELL'IDONEITA' ALLA
 PRATICA SPORTIVA AGONISTICA ALLE
 PERSONE HANDICAPPATE**

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 31 della legge 104/92, di stabilire i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Art. 1 - Ai fini della tutela della salute, i soggetti portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi preventivamente al controllo della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgere.
 Tale controllo deve essere ripetuto con periodicità annuale o inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari. La qualificazione di agonista per i portatori di handicap che praticano attività sportiva è demandata alla raso o agli enti sportivi di cui al comma 1.

Decreto Min.Sanità 4 marzo 1993
**DETERMINAZIONE DEI PROTOCOLLI PER
 LA CONCESSIONE DELL'IDONEITA' ALLA
 PRATICA SPORTIVA AGONISTICA ALLE
 PERSONE HANDICAPPATE**

Art. 4 - In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3, l'atleta dovrà presentarsi munito di certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante la patologia responsabile dell'handicap.
Art. 7 - Gli atleti guida, che accompagnano nelle gare gli atleti ipovedenti o ciechi, devono sottoporsi agli accertamenti previsti dal D.M. 18/2/82 relativamente agli sport prescelti dagli atleti ipovedenti o ciechi.

Circ. n°500 min.sanità 18 marzo 1996
**LINEE GUIDA PER UN ORGANIZZAZIONE
 OMOGENEA DELLA CERTIFICAZIONE DI
 IDONEITA' ALLA ATTIVITA' SPORTIVA
 AGONISTICA**

Le singole regioni e le province Autonome, in base alle risorse disponibili, d'intesa con il CONI, scelgono la soluzione più idonea per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica nel loro territorio, secondo tra possibili modi organizzativi, anche tra loro complementari, costituiti:
 1. dai servizi pubblici di Medicina dello Sport;
 2. dai centri privati autorizzati e accreditati ai sensi di legge;
 3. dai singoli specialisti in Medicina dello Sport, autorizzati a svolgere l'attività certificatoria in quanto operanti in locali adeguati.

Circ. n°500 min.sanità 18 marzo 1996
**LINEE GUIDA PER UN ORGANIZZAZIONE
 OMOGENEA DELLA CERTIFICAZIONE DI
 IDONEITA' ALLA ATTIVITA' SPORTIVA
 AGONISTICA**

Le tariffe per il rilascio della certificazione sono quelle stabilite dalle Regioni e dalle Province Autonome nel rispetto della vigente normativa. In attesa della definizione da parte delle stesse del tariffario regionale si applica, per i centri e gli specialisti di cui ai punti 2 e 3, il tariffario così come definito nell'allegato A.

Circ. n°500 min.sanità 18 marzo 1996
**LINEE GUIDA PER UN ORGANIZZAZIONE
 OMOGENEA DELLA CERTIFICAZIONE DI
 IDONEITA' ALLA ATTIVITA' SPORTIVA
 AGONISTICA**

Allegato A
 Le Regioni e le Province Autonome, d'intesa con il Ministero della Sanità, con il CONI e la FISM, definiscono un tariffario di riferimento nazionale....
Protocollo con-rinnovo
 Tariffa speciale cumulativa nella misura di
 £ 50.000 per i minori di 18 anni
 £ 70.000 per i maggiori di 18 anni

Circ. n°500 min.sanità 18 marzo 1996
**LINEE GUIDA PER UN ORGANIZZAZIONE
 OMOGENEA DELLA CERTIFICAZIONE DI
 IDONEITA' ALLA ATTIVITA' SPORTIVA
 AGONISTICA**

Le Regioni e le province Autonome, pertanto, coerentemente e conseguentemente:
 nel caso di strutture pubbliche e private definiscono ed applicano criteri di accreditamento, in osservanza alle prescrizioni della legislazione di riordino del sistema sanitario;
 nel caso di singoli medici identificano, tramite specifici elenchi aperti, gli specialisti titolari della funzione.

Circ. n°500 Min.Sanità 18 marzo 1996
**LINEE GUIDA PER UN ORGANIZZAZIONE
OMOGENEA DELLA CERTIFICAZIONE DI
IDONEITA' ALLA ATTIVITA' SPORTIVA
AGONISTICA**

Al fini di cui sopra, si ritiene che le Regioni o le Province Autonome emanino disposizioni atte a consentire l'istituzione di un anagrafe degli specialisti abilitati al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica, assegnando ad ognuno un codice identificativo regionale.

LE LEGGI REGIONALI

Piemonte 26/03/96	Liguria 6/08/84
Veneto 22/05/92	Marche 12/08/94
Lombardia 8/11/83	Sardegna 8/11/95
Bolzano 19/09/89	Abruzzo 21/11/97
Trento 20/07/92	Lazio 9/07/97
Toscana 9/10/95	Sicilia 97
Campania 2/07/96	Umbria 97
Molise 30/07/96	Basilicata 11/96
Friuli-Ven.Giulia 18/07/85	Puglia ?
Emilia Romagna 6/05/93	Calabria ?
	Valle d'Aosta ?

AGGIORNATO IL 08/05

Legge n° 91 - 23 marzo 1981
**NORME IN MATERIA DI
RAPPORTI TRA SOCIETA' E
SPORTIVI PROFESSIONISTI**

ART. 7 - Tutela sanitaria

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio Sanitario Nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Decreto Min.Sanità 13 marzo 1995
**TUTELA SANITARIA DEGLI
SPORTIVI PROFESSIONISTI**

TITOLO I - Scheda sanitaria
TITOLO II - Medico sociale e sue attribuzioni
TITOLI III - Accertamenti clinici e diagnostici
TITOLI IV - validità della scheda sanitaria per l'attività sportiva agonistica.

IL MEDICO DELLO SPORT

È un professionista che, nella pratica quotidiana, esplica un insieme di conoscenze, competenze ed abilità per svolgere secondo scienza l'importante ruolo di prendersi cura dello stato di salute, ma anche della efficienza fisica globale, di colui che **fa o vuole fare attività fisica (agonistica o meno)**, seguendone l'evoluzione nel tempo.

LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

CONCLUSIONI

1. La visita di idoneità è obbligatoria ed annuale
2. Sono obbligati alla visita gli sportivi agonisti
3. La qualifica di agonista è stabilita dalle FSN e dagli EPS
4. La Società sportiva (il Presidente) è responsabile della sua effettuazione
5. Il certificato di idoneità è depositato presso la Società sportiva
6. La mancata conclusione degli accertamenti equivale a non idoneità (denuncia alla Regione)
7. I medici abilitati sono solo gli specialisti in medicina dello sport